

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Tel. Tel. (0421) 344154-344212 PROVINCIA DI TREVISO
FAX (0421) 34490

C.A.P. 31050
Piazza 2 giugno

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 25 novembre 2002

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1 - Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14.2.1963 n° 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n° 1142, dalla Legge 4.1.1990, n° 1, dalla Legge Regionale 27.11.1991, n° 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2 - Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.

3 - Non sono soggette al presente Regolamento:

- a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n° 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2

Autorizzazione amministrativa all'esercizio.

1 - Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco

2 - E' fatto divieto di esercitare le attività in forma ambulante o di posteggio.

3 - Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.

4 - L' autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dal presente regolamento.

ARTICOLO 3

Contenuti dell'autorizzazione

1 - L' autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali, le eventuali attrezzature e condizioni nella stessa indicati.

2 - L' autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo donna, estetista, nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo articolo 2 3 purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

3- I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della L. 1/90.

4 - Nell' autorizzazione devono essere indicati:

- la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
- il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
- la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma terzo, della L. 443/85.

5 - Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della L. 1/90.

ARTICOLO 4

Tipologia delle autorizzazioni.

- 1 - Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
- A) BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
- B) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabili indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
- taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- C) ESTETISTA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n° 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
- Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici, definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991; n.29 e dalla L. 4 gennaio 1990, n 1.

ARTICOLO 5

Attività svolte presso l'abitazione.

- 1 - Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa, un autonomo servizio igienico, e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 6

ATTIVITA' DIDATTICHE

1- Le attività di cui al presente Regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi/ o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.

2 - Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni:

- a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) possesso del libretto sanitario degli stessi nonché degli allievi;
- c) idoneità sanitaria dei locali dove vengono svolte le esercitazioni;
- d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- e) le prestazioni non devono comportare nessun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

3 - Al termine del periodo autorizzato il titolo amministrativo deve essere riconsegnato.

CAPO SECONDO

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 7

Domanda di autorizzazione

1 - La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta resa Sindaco legale al e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
- c) precisa ubicazione del locale ove intende esercitare l'attività;
- d) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del direttore dell'azienda.

1 - Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti:

- a) i requisiti professionali di cui alla L. 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
- b) i requisiti professionali di cui alla L. 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci professionalmente partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

Sono inoltre richiesti:

- c) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- d) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornati della società o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del Registro;
- e) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere i locali stessi al richiedente nel caso che la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile, dovrà dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del presente articolo).

ARTICOLO 8

Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione rilascio dell'autorizzazione

1 - Il Sindaco ----- fatti gli opportuni accertamenti in ordine, alla destinazione d'uso del locali in cui si intende svolgere l'attività, comunica al richiedente, a mezzo di lettera, raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica, l'esito dell'istanza.

2 - In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

3 - Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:

- a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
- b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.

4 - Nel caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere indicate tutte le prescrizioni che il sindaco intenderà adottare per il rilascio dell'autorizzazione ed in particolare dovrà essere richiesto:

- a) documentazione necessaria per il rilascio della certificazione di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- b) una copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore tecnico nel caso di società non inscrivibili all'albo delle imprese artigiane;
- c) il certificato di idoneità sanitaria dei locali e, per l'attività di estetista, anche quello relativo alle attrezzature di cui alla legge 4.1.1990, n° 1;
- d) il versamento delle somme necessarie per l'emissione dell'autorizzazione in osservanza delle leggi in materia.

5 - Qualora, quanto richiesto dal Sindaco, non venga ottemperato nel termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, l'autorizzazione verrà dichiarata decaduta d'ufficio.

6 - Del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco dà comunicazione ai seguenti uffici:

- Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- Camera di Commercio;
- Servizio d'igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione USSL N.9;
- Ufficio Tributi del comune

ARTICOLO 9

Norme sull'autorizzazione

1 - L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo.

2 - Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 10

Inizio dell'attività

- 1 - Il titolare deve iniziare l'attività entro centoottanta giorni dalla data di notifica dell'esito positivo dell'istanza.
- 2 - Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente Ufficio Comunale il certificato d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o al Registro Ditte per le imprese-non artigiane.
- 3 - La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione.
- 4 - I termini previsti dal presente articolo e dal precedente articolo 8 potranno essere derogati dal Sindaco su motivata istanza della ditta.

ARTICOLO 11

Modifiche

- 1 - Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente comunicata al Sindaco per le verifiche di legge.
- 2 - il Sindaco prenderà atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieterà l'attuazione.
- 3 - Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo quanto disposto ai commi precedenti.

ARTICOLO 12

Sospensione dell'attività

- 1 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni e fino a novanta deve essere comunicata al Sindaco.
- 2 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 90 giorni può essere autorizzata dal Sindaco, nei seguenti casi:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche;
 - b) perdemolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell' U.L.S.S. competente.

ARTICOLO 13

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa.

1 - Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

2 - Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

3 - Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di centoottanta giorni, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

4 - Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale e chiesta l'autorizzazione. Qualora non ottenga la qualificazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

5 - In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'articolo 5 della legge 8.8.1985 n° 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo ai cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato, il cui nominativo sarà annotato nell'autorizzazione.

6 - Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto di ottenerla, se in possesso dei requisiti. Qualora non chiedi l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade da diritto di esercitare l'attività.

7- I termini previsti al 3°, 4° e 6° comma del presente articolo sono prorogabili dal Sindaco su istanza di parte, per comprovati motivi non imputabili all'interessato.

ARTICOLO 14

Trasferimento della sede

1 - Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.

2 - In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il sindaco, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

ARTICOLO 15

Ricorsi

1 - Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne disponga la decadenza o la revoca è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO TERZO

NORME IGIENICO - SANITARIE

ARTICOLO 16

Accertamenti igienico - sanitari

1 - L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali, viene richiesta l'autorizzazione e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, spetta al Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. territorialmente competente;

ARTICOLO 17

Requisiti igienici dei locali

1 - Le attività di cui all'art. 1 devono essere esercitate in locali appositi ed esclusivi separati da altre attività.

2 - I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:

a) avere l'altezza prescritta dalle norme e dai regolamenti

- urbanistici;
- b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
 - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990, n° 46;
 - e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ai metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - f) essere fornito di acqua corrente;
 - g) essere dotato di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale anti-bagno;
 - h) essere dotato di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

ARTICOLO 18

Requisiti igienici delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1 - Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiati, volta per volta, le coperture dei lettini di lavoro;
- b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

2 - E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

ARTICOLO 19

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1 - A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere,

parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

2 - E' obbligatorio l'uso dei guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924 n° 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

3 - Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

4 - I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante l'impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

ARTICOLO 20

Controlli sanitari del personale

1 - Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'U.L.S.S..

2 - La visita dovrà essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.

3 - Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

CAPO QUARTO

ORARI, TARIFFE E DISTANZE

ARTICOLO 21

Orari

1 - Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

2 - E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione

comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

3 - E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti dell'orario.

ARTICOLO 22

Tariffe

1 - Il titolare dell'autorizzazione dovrà esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

ARTICOLO 23

Distanze minime tra esercizi

1. - Ai fini delle distanze minime tra gli esercizi il territorio comunale è suddiviso in unica zona commerciale. I criteri sono stati desunti dallo schema di regolamento approvato con D.G.R. n.655 del 12.02.1992 che all'art. 25 prevede una formula di calcolo delle distanze sulla base di determinati parametri (superficie degli abitanti, abitanti residenti, numero residenti per addetto, numero addetti, numero attività esistenti) già individuati dalla legge n.161/63 come modificata dalla legge n. 1142/80.

2. -L' autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza di mt 100.

3. - Tale distanza viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve intercorrente tra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.

4. - L' attraversamento di eventuali strade va misurato perpendicolarmente rispetto all'asse stradale.

5. -Qualora tra due esercizi localizzati in zona residenziale intercorra un tratto di percorso ricadente in zona agricola, come definita dallo strumento urbanistico vigente all'atto dell'esame della domanda di autorizzazione, di tale tratto di percorso in zona agricola non verrà tenuto conto ai fini del calcolo della distanza intercorrente tra gli esercizi.

CAPO QUINTO

CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 24

Controlli

1 - Gli agenti incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ARTICOLO 25

Sanzioni

1 - Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere o parrucchiere senza i requisiti professionali di cui alla legge 1142/1970 è inflitta dall'autorità comunale la sanzione amministrativa di Euro 516,45, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689.

2 - Nei confronti di chi esercita le attività di barbiere o parrucchiere senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa di Euro 516,45.

3 - Nei confronti di chi trasgredisce alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono violazioni alle norme previste dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, è inflitta dall'autorità comunale, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da Euro 25,83 a Euro 154,94. In caso di recidiva il Sindaco,----- può disporre la sospensione dell'attività fino ad un massimo di quindici giorni.

4 - Per quanto riguarda l'attività abusiva di estetista le sanzioni sono quelle stabilite dall'art. 12 della legge 1/1990.

ARTICOLO 26

Attività abusive

1 - Il sindaco ordina la cessazione delle attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

2 - Qualora l'ordine non venga eseguito, il sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

ARTICOLO 27

Provvedimenti d'urgenza

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel

precedente articolo 25, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 38, L. 8.6.90, n° 142 quali:

la chiusura dell'esercizio;

la sospensione dell'autorizzazione;

L'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo;

la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;

qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO SESTO

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 28

Conversione delle vecchie autorizzazioni

1 - Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla Legge 14.2.1963 n° 161 e dal presente regolamento devono presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base alle tipologie previste dall'articolo 4.

2 - I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art 1 della L 14 febbraio 1963, n. 161 come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1.

3 - Coloro i quali non provvedono agli adempimenti di cui ai commi precedenti, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attività.

4 - Le conversioni sono concesse in deroga a quanto previsto dagli artt. 17 e 23 del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell'art. 23 non è consentita in caso di successivo subingresso.

5 - I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al primo comma a condizione che:

a) sia dimostrato con idonea documentazione la relativa qualifica professionale;

b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.

6 - Alle stesse condizioni, i titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, anche per effetto di conversione ai sensi del primo comma, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere.

7 - L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, ---- ----- ---- ----- e per l'esame dell'attività di estetista il parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 29/91.

ARTICOLO 29

Abrogazione norme precedenti

1 - Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia e, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 25.03.1991.

ARTICOLO 30

Entrata in vigore del presente regolamento

1 - Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dallo Statuto Comunale.

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 25 novembre 2002, pubblicata nelle forme di legge e divenuta esecutiva, è stato in seguito pubblicato all'Albo Pretorio per altri 15 giorni (dal 13/02/03 al 28/02/03).